



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 25/07/2002**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 15 luglio 2002, n. 286

Autorizzazione all'apertura del dispensario farmaceutico stagionale nella località di Lido del Sole del Comune di Rodi Garganico ricadente nell'ambito territoriale della ASL FG/I - art. 6, comma 3 L. 362/91. Stagione estiva 2002.

### **IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Visto il D.Lgs. 3 Febbraio 1993 n.29;

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n.80;

Vista la Legge Regionale 24 Marzo 1974 n. 18;

Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n.7;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 1998 n.3261 e successive modificazioni;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'U.O. Pianta Organica Farmacie, confermata dal Dirigente della stessa e dal Dirigente dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica n.15, riceve dallo stesso la seguente relazione:

l'art. 6 comma 3 della L. 362 dell'8.11.91 prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle A. P.T.;

la deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99 pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99 ha regolamentato con criteri di massima, l'apertura dei suddetti dispensari stagionali, precisando che in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle Apt provinciali, la deliberazione di Giunta Municipale da parte del Comune richiedente, mentre in casi di rinnovo autorizzativo è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della Azienda di promozione turistica di pertinenza;

Con nota prot. n.5754 del 14/6/2002, pervenuta all'Assessorato alla Sanità il 20/6/02 il Comune di Rodi Garganico, adeguandosi a quanto disposto dal Tar Puglia con sentenza n. 121/2002, ha trasmesso a questo Assessorato la delibera di Giunta Municipale n.4 del 13 Giugno 2002 con la quale è fatta richiesta di apertura di un dispensario farmaceutico stagionale per la stagione estiva 2002 nella località di Lido del Sole.

Anche l'Azienda di promozione turistica della provincia di Foggia con nota prot.n. 657 del 23/05/03 inviata in allegato alla predetta nota comunale n. 5754/02 ha indicato come per legge la media giornaliera delle presenze riscontrate nella località Lido del Sole, dove è fatta richiesta di apertura di un

dispensario farmaceutico stagionale

Il Comune di Rodi nell'ordinanza di attribuzione della gestione del suddetto esercizio stagionale dovrà tener conto delle direttive impartite dalla Regione Puglia e più volte ribadite, e che ad ogni buon fine si precisano: nota prot.n. 24/8968/524/15 del 16/4/97, prot.n. 24/11098/524/15 del 29/5/00, prot.n. 241/2362/524/15 dell'1/2/01, prot. n.24/6436/524/15 del 16/3/01, prot. n.24/13740/524/15 del 25/6/01 e prot n.24/5700/15 del 19/3/02.

La suddetta farmacia stagionale dovrà essere sottoposta a verifica ispettiva da parte delle ASL FG/1 territorialmente competente e la stessa provvederà a notificare copia del relativo verbale d'ispezione all'ufficio Farmaceutico dell'Assessorato Regionale alla Sanità .

Si propone di autorizzare l'apertura del suddetto dispensario farmaceutico stagionale per l'anno 2002 per il periodo estivo previsto dalla legge, nella località innanzi specificata.

Sezione Contabile:

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che non comporta spese a carico del fondo sanitario regionale né produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del fondo in parola assegnata a ciascuna Azienda Sanitaria e ospedaliera.

Il Dirigente Ufficio

Assistenza farmaceutica

Sig.ra Carmela Cavallo

Per quanto sopra esposto:

- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica del Settore Sanità;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente U.O. dell'Ufficio Assistenza farmaceutica e dal Dirigente dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica
- Richiamato, in particolare il disposto dell'Art.6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n.7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

Per le motivazioni innanzi esposte, di disporre quanto segue:

Di autorizzare ai sensi dell'art. 6 comma 3 della legge 362/91 ed in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n.547 del 18/5/99, pubblicata sul BURP n.59 del 7/16/99, l'apertura del dispensario farmaceutico stagionale in località Lido del Sole di pertinenza del Comune di Rodi Garganico, compreso nell'ambito territoriale della ASL FG/1, per la stagione estiva 2002 ;

Di autorizzare il Sindaco del Comune di Rodi Garganico, interessato all'affidamento della gestione del dispensario farmaceutico stagionale, secondo la normativa vigente ed in base a quanto precisato con le note assessorili indicate in premessa;

Di incaricare la A.S.L. FG/1 ad effettuare la visita ispettiva, ad avvenuta indicazione da parte del

Sindaco del titolare a cui verrà affidata la gestione del suddetto dispensario, al fine di verificare la rispondenza del suddetto esercizio stagionale ai requisiti igienico sanitario e funzionale, con l'obbligo di trasmettere all'ufficio Farmaceutico dell'Assessorato Regionale alla Sanità, copia dei relativi verbali d'ispezione.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13.

Di disporre che il presente provvedimento sia notificato:

Al Direttore Generale della A.S.L. FG/1 ed al Sindaco del Comune di Rodi Garganico.

Il Dirigente Responsabile

Di Settore

Dott. Carlo Di Cillo

---